



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

Dipartimento per l'Amministrazione generale  
Direzione generale Risorse umane e organizzazione

## CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

**n° 47118**

(ai sensi della D.G.R. 17/01/2018, n. 7763 e del Dds 7 maggio 2018 n. 6286 Regione Lombardia)

### TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Lgo Gemelli 1 - 20123 Milano, codice fiscale 02133120150, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano, il 29/05/1961, domiciliato per la carica in Lgo Gemelli, 1 Milano

### E

Ministero della Cultura, rappresentato ai fini della presente Convenzione dalla Direzione generale Risorse Umane e organizzazione, afferente al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, C.F. 97904380587, indirizzo PEC [dg-ruo@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-ruo@pec.cultura.gov.it), con sede legale in Roma (RM) in Via del Collegio Romano, 27, 00186, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Direttore generale Dott.ssa Marina Giuseppone, nata a Roma il 3 ottobre 1971, domiciliato per la carica presso l'Ente;

### PREMESSO CHE

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi - i soggetti individuati al c.1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- l'art. 10 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;
- l'art. 9 del D.P.C.M. n. 57/2024, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e quanto indicato nell'All. 5 del D.M. n. 270/2024, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura";

## **CONSIDERATO CHE**

- alla DG-RUO, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento dei programmi di formazione ai sensi dell'art. 9 del richiamato D.P.C.M. n. 57/2024, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e che, in particolare, al Servizio IV, ai sensi del citato D.M. n. 270/2024, Allegato 5, spettano le competenze concernenti la promozione di iniziative formative, inclusi i tirocini, di livello universitario e post-universitario;
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del MiC, ai sensi del già menzionato art. 9 del D.P.C.M. n. 57/2024, unitamente al predetto Allegato 5 del D.M. n. 270/2024;
- per Soggetto Ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del Tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del MiC.

Per tutto quanto visto e premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1 (Finalità e Soggetti della Convenzione)**

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai tirocini curriculari, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di Laurea, Corso di laurea Magistrale, Corso di laurea Magistrale a ciclo unico, Master I ° e II° Livello, nonché corsi di Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione che non facciano parte di una rete formativa, qualora detti tirocini siano previsti dalle offerte formative in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.
2. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti, di seguito denominati collettivamente "tirocinanti", che svolgeranno un Tirocinio curriculare finalizzato al perseguimento degli obiettivi formativi definiti nel Progetto Formativo Individuale (PFI).
3. Il Soggetto Ospitante si impegna, altresì, a garantire il rispetto dei limiti numerici tra tirocinanti e dipendenti a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente per la sede di svolgimento del tirocinio.

### **ARTICOLO 2 (Natura e durata del tirocinio)**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. Non è prevista alcuna indennità.
2. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale nel rispetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di studio o dai piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio;

3. La durata del tirocinio potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), fermi restando gli obblighi definiti nella Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
4. Nel computo della durata massima del tirocinio, non si tiene conto dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo, sono esclusi i periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati, che rendano impossibile lo svolgimento del tirocinio.

### **ARTICOLO 3** **(Progetto Formativo Individuale)**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Tale documento deve contenere obbligatoriamente:
  - nominativo del tirocinante;
  - nominativi dei Tutor, Accademico e Ospitante;
  - obiettivi e modalità di svolgimento, inclusi i tempi di presenza;
  - durata, periodo di svolgimento e CFU riconosciuti;
  - strutture del Soggetto Ospitante (sedi, reparti) in cui si svolge l'attività;
  - estremi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro;

### **ARTICOLO 4** **(Le funzioni di tutoraggio)**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività di formazione ed orientamento sono seguite e verificate da un Tutor, designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un Tutor responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale, indicato dal Soggetto Ospitante.
2. Il tutor del Soggetto Promotore elabora, d'intesa con il tutor del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

### **ARTICOLO 5** **(Obblighi del tirocinante)**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - rispettare le indicazioni del tutor responsabile del progetto formativo individuale indicato dal Soggetto ospitante e del tutor accademico;
  - frequentare il Soggetto ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli

orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;

- attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del soggetto ospitante.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e al Soggetto ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale.

## **ARTICOLO 6** **(Obblighi del Soggetto Promotore)**

1

L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.

3. È a cura del Soggetto Promotore, altresì, garantire la formazione generale in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**, (D.lgs n. 81/2008).

## **ARTICOLO 7** **(Obblighi del Soggetto Ospitante)**

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

## **ARTICOLO 8** **(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.

a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”.

il soggetto ospitante si impegna a:

- a) accertare che il tirocinante abbia svolto la formazione generale sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” del D.Lgs. n. 81/08 conseguendo la relativa attestazione;
- b) provvedere alla formazione specifica la cui durata è dipendente dalla classe di rischio qualora necessaria in coerenza con l’analisi dei rischi;
- c) adempiere a quanto previsto dagli art.36 “Informazione ai lavoratori” riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda e rischio intrinseco aziendale;
- d) adempiere a quanto previsto dall’ art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs. n. 81/08, se prevista.

## **ARTICOLO 9**

### **(Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione, valida dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata mediante accordo espresso tra le parti.
2. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
3. La DG – RUO pubblicherà un’apposita Circolare per garantire l’attuazione della presente Convenzione;

## **ARTICOLO 10**

### **(Sospensione e recesso anticipato del tirocinio)**

1. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto è esteso anche ai casi di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari consecutivi per singolo evento.
2. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal Progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono essere documentate tramite apposita relazione.

## **ARTICOLO 11**

### **(Trattamento dei dati personali)**

Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità al **Regolamento UE 679/2016 (GDPR)** e al **D.Lgs n. 196/2003**, così come modificato dal **D.Lgs n. 101/2018**.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento

dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

- Per il soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: [dg-ruo@cultura.gov.it](mailto:dg-ruo@cultura.gov.it); [dg-ruo@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-ruo@pec.cultura.gov.it). Il MiC ha provveduto a nominare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della cultura - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via del Collegio Romano 27, IT-00186, Roma, email: [rpdcultura@pec.cultura.gov.it](mailto:rpdcultura@pec.cultura.gov.it); [rpdcultura@pec.cultura.gov.it](mailto:rpdcultura@pec.cultura.gov.it)
- Per il soggetto promotore Titolare del trattamento è l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Largo A. Gemelli, 1 – 20123 Milano. L'Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.), contattabile all'indirizzo e-mail [dpo@unicatt.it](mailto:dpo@unicatt.it)

## **ARTICOLO 12**

### **(Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)**

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.
2. È soggetta, altresì, ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Promotore. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da Autorizzazione n. 316666 del 27/06/1974 rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Milano.

## **ARTICOLO 13**

### **(Foro Competente)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello del Tribunale di Roma, individuato ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

## **ARTICOLO 14**

### **(Referenti delle Parti)**

1. I Referenti per la gestione delle procedure di attivazione dei tirocini sono:

- per l'Università: a seguito dell'individuazione del Dipartimento e del relativo Referente, ne verrà data

comunicazione al Soggetto Ospitante.

- per la DG-RUO: Dott. Giacomo Guglielmi, Dirigente del Servizio IV, che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Unità operativa dedicata ai Tirocini e iniziative formative di livello universitario e post-universitario.

## **ARTICOLO 15**

### **(Norme Finali)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per il Soggetto Promotore

Università Cattolica del Sacro Cuore  
Il Direttore di Sede  
Dottor Mario Cesare Gatti

Per il Soggetto Ospitante

Il Direttore Generale Risorse Umane e Organizzazione - MiC  
Dott.ssa Marina Giuseppone